

Codice A1610B

D.D. 28 gennaio 2020, n. 24

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. MONTEMALE (CN) - Intervento: Recupero all'uso agricolo di aree imboschite nelle località Montemale e Piatta. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO N. DD-A16 24

DEL 28/01/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. MONTEMALE (CN) – Intervento: Recupero all'uso agricolo di aree imboschite nelle località Montemale e Piatta. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento,

regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

dato atto che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 113 giorni per concludere il relativo procedimento rispetto al termine di 105 giorni previsti dalla legge a seguito di problematiche inerenti la gestione informatizzata della documentazione.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- legge regionale 32/2008;
- legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal

Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Fto Giovanni Paludi

Allegato



*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it*

*Classificazione 11.100/1097 /2019A/A16.000
(da citare nella risposta)*

*Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo*

Rif. n. 25130 /A1610A del 07/10/2019

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: MONTEMALE (CN)
Intervento: Recupero all'uso agricolo di aree imboschite nelle
località Montemale e Piatta.
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal richiedente in data 07/10/2019, con nota del 23/09/2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento è relativo al recupero a fini agricoli di alcune aree imboschite, avendo come obiettivo la valorizzazione agro-silvo-pastorale dei territori abbandonati a partire dalla fine degli anni '90; il progetto prevede l'utilizzo a fini produttivi, per l'esercizio dell'attività pastorale, di alcune compagini boschive di neoformazione cresciute su ex coltivi ed ex prative, su aree abbandonate lungo i nuclei abitativi rurali, e su pascoli e prati in stato di abbandono da non oltre trenta anni; l'intento prefissato è il ripristino dell'originario utilizzo dei territori degli anni passati, prevedendo l'asportazione di alcune porzioni di vegetazione, per sostituirla con aree a pascolo arborato, tipiche della zona di Montemale; gli interventi ricadono in aree boscate per una superficie di circa 8,9067 ettari e i territori, situati nelle località

Classif. 11.100/1097/2019A/A16.000

Montemale e Piatta, si trovano ad una quota compresa tra i 900 e i 1250 metri s.l.m.; su alcune aree sono evidenti le opere di modificazione effettuate in passato allo scopo di renderle idonee alle attività agronomiche, molte delle quali risultano poi abbandonate dagli inizi degli anni '90. L'intervento prevede la riduzione della copertura boscata attuale, su quasi tutta le aree interessate, senza effettuare la rimozione delle ceppaie e apportando minimi movimenti terra, per "ricostruire" i pascoli arborati, tipici della zona di Montemale. Il recupero a fini della valorizzazione agro-silvo-pastorale dei territori sarà realizzato mediante l'asportazione parziale della componente arborea e arbustiva, il decespugliamento, il ripristino del cotico erboso a seguito del taglio della vegetazione arbustiva d'invasione e dello spietramento, il ripristino di un sentiero nella località Piatta, consistente nella manutenzione ordinaria e, infine, nel ripristino e recupero funzionale dei muretti in pietra a secco dei terrazzamenti; questi manufatti, come visibile dalla documentazione fotografica pervenuta (foto n.2) sono presenti in un consistente numero e molti si presentano in buone condizioni statiche;

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. "g" del D.Lgs 42/2004,

considerato che gli interventi proposti, per quanto desumibile dalla documentazione progettuale pervenuta, non appaiono in contrasto con le indicazioni contenute nella scheda d'ambito n. 53 - Val Grana - (Norme di Attuazione del Ppr - Allegato B - Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio);

Classif. 11.100/1097/2019A/A16.000

preso atto della finalità del progetto presentato, che ha come obiettivo primario un più razionale utilizzo del suolo, recuperando superfici destinate all'uso produttivo, nel rispetto della conservazione delle peculiarità dei territori in esame e della tutela del paesaggio;

visto il previsto diradamento selettivo delle specie arboree che, a causa della loro densità elevata e della concorrenza tra le giovani piante, si sono sviluppate molto in altezza e non nel diametro; non è previsto l'abbattimento di tutte le piante, ma bensì saranno salvaguardate quelle migliori, favorendo il loro idoneo accrescimento e, nel contempo, recuperando ampie zone a pascolo;

considerato l'attenzione prestata al recupero vegetativo anche mediante l'intervento di pulizia dei boschi di castagno e di altre piante di pregio, allo scopo di recuperare l'originaria conformazione della compagine vegetale della località, da sempre caratterizzata dall'alternanza di campi coltivati, castagneti, zone prative e boschi;

vista la documentazione fotografica allegata alla Relazione paesaggistica pervenuta (orto-foto), dalla quale si evince che nel passato (anno 1988) la copertura boschiva era molto ridotta rispetto allo stato attuale dei luoghi e, considerata l'intenzione di ripristinare le aree, per quanto possibile, come nel recente passato, rispettando la tessitura dei terreni generata dall'alternanza delle coltivazioni;

valutato che le opere così come proposte, con gli accorgimenti da attuare in fase esecutiva, in recepimento di alcune prescrizioni sotto elencate, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località, si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- i lavori siano eseguiti nel rispetto della tutela dei valori storico-culturali e percettivi del contesto paesaggistico interessato, privilegiando soluzioni e modalità d'intervento che consentano un ridotto impatto visivo delle trasformazioni previste sull'immagine complessiva della mosaicatura delle coltivazioni dei terreni, al fine di tutelare il paesaggio della località, di preservata e notevole integrità;
- sia prestata molta cura negli interventi di ripristino dei muretti in pietra a secco poiché, come visibile dalla documentazione fotografica pervenuta, appaiono in buone condizioni di conservazione e hanno una elevata valenza paesaggistica, in quanto connotano i territori con la testimonianza dell'antico lavoro antropico; pertanto, le parti dei muretti che devono essere sostituite e/ o ripristinate, siano realizzate con elementi lapidei reperiti nella località, posati a secco, escludendo l'uso della malta cementizia;
- il previsto ripristino del sentiero esistente in località Piatta, sia effettuato senza modificare la larghezza del piano viabile e lo stesso sia mantenuto

Classif. 11.100/1097/2019A/A16.000

sterrato; si escluda la posa di materiali estranei all'originale manufatto, al fine di tutelare gli antichi tracciati dei sentieri, che rivestono importanza storico-culturale oltre che indubbia valenza paesagistica.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Margherita Baima

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.